



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA – DIVISIONE II

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
NAPOLI

cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it

E per conoscenza

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
gabinetto@pec.mise.gov.it

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
ufficio.legislativo@mise.gov.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'articolo 12, comma 3, ultima parte, della legge n. 580/1993 e s.m.i. n. 068234 del 17 ottobre 2022

Si fa riferimento alla nota dello scorso 17 ottobre, richiamata in oggetto, agli atti della scrivente amministrazione con prot. n. 0021198 di pari data, con la quale codesta Camera di commercio ha richiesto indicazioni sul parametro da utilizzare in sede di rinnovo del Consiglio camerale, per quantificare, in termini numerici, il "*peso proporzionalmente ridotto*" da attribuire alle imprese iscritte a più associazioni, ai fini del calcolo della rappresentatività, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, ultima parte, della legge n. 580/1993 e s.m.i.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

➤ **Base normativa**

L'articolo 12, della legge 580/1993 e s.m.i, prevede:

1. *I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e della Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.*

Ministero delle imprese e del Made in Italy
Via Sallustiana 53 – 00187 Roma
dott.ssa Carla Altobelli
E-mail: carla.altobelli@mise.gov.it
PEC: dgmccnt.div02@pec.mise.gov.it



2. *Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo della camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello Sviluppo Economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentato i dati disgiuntamente.*
3. *E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle organizzazioni stesse.*

L'articolo 12, comma 4, della citata legge 580/1993, inoltre, ha stabilito che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14 - con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta - è disciplinata dal Ministro dello sviluppo economico, con apposito decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Pertanto, con il decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156 il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto ad attuare l'articolo 12 in parola, ritenendo, peraltro, che la disposizione recata al comma 3 del medesimo articolo 12, sia immediatamente esecutiva.

- **Interpretazione dell'articolo 12, comma 3, ultima parte, della legge 580/1993 e s.m.i, in coerenza con i parametri previsti dall'art. 9 comma 2 del DM 4 agosto 2011 n. 156**

In merito, in particolare, al richiamato comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 e s.m.i. (*"È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse"*), da una comparazione del tenore letterale di tale disposizione con la sua formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, si rileva la volontà del legislatore di chiarire meglio la modalità del calcolo della rappresentatività, attraverso l'inserimento (dopo le parole *"È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte"*) della seguente



parte finale: *“considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse”*. Pertanto, la disposizione in parola, nella formulazione oggi vigente, prevede la possibilità per le imprese di essere iscritte a più organizzazioni, chiarendo che il peso di tali imprese deve essere proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività per l’assegnazione dei seggi, in modo da evitare effetti distorsivi attribuibili alle duplicazioni.

Ciò premesso, riguardo al significato da attribuire, in termini numerici, all’articolo 12 comma 3, ultima parte, a parere della scrivente, **per tutte le imprese, ivi comprese quelle iscritte a più organizzazioni imprenditoriali, permane la validità metodologica del computo prevista al comma 2 dell’articolo 9 del DM 156/2011, laddove sono chiaramente determinati i parametri alla base del calcolo della media aritmetica** per la determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale: imprese, occupati, valore aggiunto, diritto annuale. In particolare, con riferimento al parametro “imprese”, ai sensi dell’art. 9, comma 2, si procede al calcolo della *“percentuale del numero delle imprese iscritte all’organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione”*. Nel computo di tutte le imprese iscritte ad un’organizzazione imprenditoriale, qualora vi siano delle imprese iscritte a più associazioni (fattispecie prevista al comma 3 dell’art. 12) le stesse vanno computate *“con un peso proporzionalmente ridotto”*; pertanto se un’impresa è iscritta a due organizzazioni imprenditoriali va conteggiata con peso pari a 0,50 (anziché pari a 1), se è iscritta a tre organizzazioni va conteggiata con un peso pari a 0,33, e così via. In modo analogo si procede a ridurre proporzionalmente anche il peso degli altri parametri stabiliti nel richiamato art. 9 (valore aggiunto, occupati, diritto annuale) al fine di elaborare, per ciascun settore, la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri.

Sul punto, infine, corre l’obbligo di evidenziare che **la competenza** in tema di determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore, in base ai criteri di cui sopra, **è in ogni caso rimessa al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del citato DM 156/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino

Firmato digitalmente da:Loredana Gulino

Organizzazione:MISE/80230390587

Data:15/12/2022 13:30:54